



STATUTO BSCP - ETS

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

1. È costituita l'Associazione denominata "Brescia Checkpoint - ETS", di seguito denominata semplicemente BSCP
2. BSCP utilizza quale acronimo "BSCP"
3. BSCP utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ETS
4. BSCP avrà durata illimitata
5. BSCP fissa la propria sede nel comune di Brescia
6. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal consiglio direttivo
7. BSCP potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

1. BSCP persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. BSCP per il raggiungimento delle proprie finalità svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e prestazioni sanitarie
 - b. prestazioni socio-sanitarie
 - c. educazione, istruzione e formazione professionale
 - d. attività culturali di interesse generale con finalità educativa
 - e. ricerca scientifica di interesse sociale
 - f. promozione della cultura della legalità, non violenza e pace tra i popoli
 - g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
3. BSCP potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
 - a. fornire supporto ai e alle pazienti che vivono con HIV, che seguono la profilassi pre esposizione, un percorso di affermazione di genere e qualsiasi altro percorso e trattamento sanitario per la salute e il benessere fisico e mentale;
 - b. eseguire test rapidi per HIV e altre Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST)
 - c. informare sulla prevenzione e il trattamento delle principali IST e diffondere pratiche e presidi legati alla salute sessuale, anche attraverso l'organizzazione di eventi dedicati
 - d. informare sulla riduzione del danno da sostanze psicotrope, chemsex e supportare le persone che ne fanno uso



- e. promuovere la diffusione della salute pubblica, della cultura scientifica, della sperimentazione e dell'approccio evidence-based tra la popolazione, attraverso la creazione iniziative divulgative, progetti educativi e attività di ricerca;
 - f. promuovere i valori del transfemminismo intersezionale e contrastare la violenza di genere, anche in concerto con altri enti e associazioni
 - g. svolgere attività di educazione sessuale comprensiva
 - h. formare personale sanitario e laico sulle tematiche di prevenzione delle IST, alle pratiche di comunicazione e gestione del paziente, con particolare focus sulla comunità LGBTQIA+
 - i. promuovere l'accesso alla salute, alla prevenzione, alla cura e al servizio sanitario nazionale per tutte le persone, a prescindere dalla cittadinanza
 - j. promuovere la tutela dei diritti civili, sessuali e riproduttivi di tutte le persone, anche attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni
 - k. raccogliere dati epidemiologici inerenti le IST e produzione di relativi report
 - l. facilitare il contatto e le consulenze con professionisti della salute sessuale
4. BSCP Inoltre, previa delibera del consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale BSCP potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI E SOCIE, VOLONTARI E VOLONTARIE

ART. 3 – Ammissione

1. Sono soci e socie di BSCP tutte le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'BSCP e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal consiglio Direttivo.
2. Chi intende aderire a BSCP deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.



3. Il consiglio direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal consiglio direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

1. L'adesione a BSCP è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio o la socia
2. L'adesione a BSCP comporta per il socio e la socia il diritto di voto nell'assemblea.
3. Tra i soci e le socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
4. L'attività di volontariato per il BSCP è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà,
5. I volontari e le volontarie sono iscritte nell'apposito Registro
6. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; BSCP può rimborsare al volontario o alla volontaria solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
7. La qualità di volontario o volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con BSCP

ART. 5 – Perdita della qualità di socio o di socia

1. La qualità di socio o socia si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
2. Chiunque aderisce a BSCP può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al consiglio direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro delle persone socie
3. Il socio o la socia che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo.



4. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro delle persone socie.
5. Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

1. I volontari e le volontarie del BSCP sono assicurati e assicurate contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi di BSCP

1. Sono organi di BSCP
 - a. l'assemblea
 - b. il consiglio Direttivo
 - c. il/la presidente del consiglio direttivo
 - d. l'organo di controllo e di revisione legale

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci e da tutte le socie di BSCP ed è l'organo sovrano della stessa.
2. Ciascun socio e ciascuna socia ha diritto ad un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal o dalla presidente del consiglio direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio o da una socia nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.
2. L'assemblea è convocata dal presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.



3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'assemblea può essere pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci e delle socie.
5. L'assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio o della socia che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

1. All'assemblea convocata in seduta ordinaria compete:
 - a. l'elezione dei membri del consiglio direttivo;
 - b. la revoca dei membri del consiglio direttivo;
 - c. la nomina e la revoca dell'organo di controllo;
 - d. la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'BSQ;
 - f. l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di BSQ, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
 - g. l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
 - h. ogni altro argomento demandato per materia, legge o statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e delle socie, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli soci e delle socie presenti in proprio o per delega.
3. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci e delle socie presenti, in proprio o per delega.
4. nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto
5. Ciascun socio e ciascuna socia può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

1. All'assemblea convocata in seduta straordinaria compete:
 - a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
 - b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del BSQ



- c. la devoluzione del patrimonio
 - d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delle socie e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci e delle socie presenti in proprio o per delega.
 3. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delle socie e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci e delle socie presenti in proprio o per delega.
 4. Lo scioglimento di BSCP e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci e delle socie sia in prima che in seconda convocazione.
 5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 6. Ciascun socio o ciascuna socia può rappresentare fino ad un massimo di due soci o di due socie, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il consiglio direttivo

1. BSCP è amministrato da un consiglio direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.
2. I membri del consiglio direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il consiglio elegge nel proprio seno un/una presidente, un/una vicepresidente e un/una segretario/segretaria
4. Il consiglio si riunisce dietro convocazione del presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.
7. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.



8. Delle riunioni del consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
9. Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine del BSCP o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.
10. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
11. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
12. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.
13. I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
14. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
15. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del BSCP, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del BSCP



2. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
4. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.
5. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente il BSCP nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
6. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.
7. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
8. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo del BSCP; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
9. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

1. L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.
2. L'Organo di Controllo è monocratico.



3. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
4. L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
7. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – *Risorse economiche*

1. BSCP trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a. eventuali quote di adesione annuali;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
 - g. rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
 - h. entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale,
 - i. secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
 - j. entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 del DLGS 117/2017, nei limiti *ex lege* previsti;
 - k. entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
 - l. ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite da BSCP.



ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

1. Il patrimonio di BSCP è costituito da beni mobili e immobili.
2. Tutti i beni appartenenti a BSCP sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci
3. L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
5. Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.
6. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
7. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

1. Per ogni esercizio sociale, il BSCP edige un bilancio consuntivo di esercizio;
2. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale di BSCP e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
4. Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
5. Nei casi previsti dalla legge, BSCP redigerà il bilancio sociale.
6. Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
7. il bilancio deve restare depositato presso la sede di BSCP nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
8. La richiesta di copie è soddisfatta dal BSCP spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Brescia Checkpoint ETS
Via Vittime Civili di Guerra 7, Brescia
brescia.checkpoint@gmail.com
CF: 98229320175



1. Il patrimonio di BSCP, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatorii

1. BSCP tiene:
 - a. il Registro dei Volontari e delle volontarie;
 - b. il Libro Soci;
 - c. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - f. il Libro degli Inventari.
2. Le persone socie hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
3. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

1. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque di BSCP il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le determinazioni dell'Assemblea.



ART. 24 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e BSC, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di BSCP e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia
2. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 25 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione del BSCP nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione del BSCP nel predetto Registro.